

D.M. 9 agosto 2000. Recepimento delle direttive della Commissione n.99/66/CE, n. 99/67/CE, n. 99/68/CE e n. 99/69/CE del 28 giugno 1999, relative alle norme tecniche sulla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali, in applicazione del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 151.

pubblicato nella G. U. 8 novembre 2000 n.261

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Vista la direttiva n. 98/56/CE del Consiglio del 20 luglio 1998 relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali;

Visto il decreto legislativo 19 maggio 2000, n.151 relativo all'attuazione della direttiva n.98/56/CE del Consiglio del 20 luglio 1998;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 535, concernente l'attuazione della direttiva n. 91/682/CEE del Consiglio del 19 dicembre 1991, relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 536, relativo all'attuazione della direttiva n. 91/683/CEE del Consiglio del 19 dicembre 1991 che modifica la direttiva n.77/93/CEE, concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali ed ai prodotti vegetali;

Visto il decreto 31 gennaio 1996, concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nel territorio della Repubblica italiana di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali;

Visto il decreto 14 aprile 1997, relativo al recepimento delle direttive delle Commissioni n. 93/49/CEE del 23 giugno 1993, n. 93/63/CEE del 5 luglio 1993 e n. 93/78/CEE del 21 settembre 1993, relative alle norme tecniche sulla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali e delle piante ornamentali, appartenenti ai generi, alle specie o agli ibridi elencati nell'allegato I;

Vista la direttiva n. 99/66/CE della Commissione del 28 giugno 1999 che stabilisce le modalità relative alle etichette o ad altri documenti rilasciati dal fornitore ai sensi della direttiva n. 98/56/CE del Consiglio;

Vista la direttiva n. 99/67/CE della Commissione del 28 giugno 1999 recante modifica della direttiva 93/47/CEE che stabilisce la scheda sui requisiti da rispettare per i materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali e per le piante ornamentali, prevista dalla direttiva n. 91/682/CEE del Consiglio;

Vista la direttiva n. 99/68/CE della Commissione del 28 giugno 1999 recante disposizioni di applicazione supplementari riguardanti gli elenchi delle varietà di piante ornamentali tenuti dai fornitori a norma della direttiva n. 98/56/CE del Consiglio

Vista la direttiva n. 99/69/CE della Commissione del 28 giugno 1999 che abroga la direttiva 93/63/CEE che stabilisce le disposizioni di applicazione concernenti la sorveglianza ed il controllo dei fornitori e degli stabilimenti ai sensi della direttiva 91/682/CEE del Consiglio;

Considerata la necessita' di recepire le direttive della Commissione n. 99/66/CE, n.99/67/CE, n. 99/68/CE e n. 99/69/CE del 28 giugno 1999, ai sensi dell'art. 20, comma 1, della legge n. 183/1987;

Decreta:

Art. 1. Campo di applicazione

1. Il presente decreto ha per oggetto le disposizioni di applicazione per la commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali di cui al decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 151.

Art. 2. Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intendono per:

- a) "centro aziendale": unita' produttiva autonoma stabilmente costituita, presso la quale sono tenuti i registri ed i documenti previsti;
- b) "campo di produzione": unita' produttiva dipendente da un centro aziendale sito nella stessa o in altra regione;

Art. 3. Requisiti fitosanitari dei materiali

1. Fatte salve le disposizioni del decreto 31 gennaio 1996 e successive modificazioni, il materiale di moltiplicazione delle piante ornamentali dev'essere, almeno ad una ispezione visiva, sostanzialmente privo di organismi nocivi o malattie - nonché dei relativi indizi o sintomi - tali da compromettere la sua qualità e da ridurre la possibilità di utilizzarlo come materiale di moltiplicazione; in particolare, dev'essere privo degli organismi o delle malattie elencati nell'allegato I del presente decreto, per quanto concerne il genere o la specie considerati.

Art. 4. Requisiti di identità varietale

1. I materiali di moltiplicazione commercializzati devono avere l'identità e la purezza del genere o della specie o, se del caso, del gruppo di piante cui appartengono e, se commercializzati o destinati ad essere commercializzati con riferimento alla varietà, devono avere altresì l'identità e la purezza della stessa varietà.

2. Riguardo a varietà per le quali sia già stata presentata domanda di riconoscimento dei diritti dei costitutori o di iscrizione al registro nazionale, si deve utilizzare, finché non sia concessa l'autorizzazione, il riferimento al selezionatore o il nome da lui proposto.

3. La domanda di iscrizione al registro nazionale deve essere presentata conformemente all'allegato II, corredata da schede descrittive conformi agli orientamenti internazionali proposti dall'Unione protezione novità vegetali (U.P.O.V.).

Art. 5. Requisiti degli elenchi delle varietà tenuti dai fornitori

1. Gli elenchi delle varietà tenuti dai fornitori ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 151, devono fornire le seguenti informazioni:

- a) la denominazione della varietà e gli eventuali sinonimi comunemente noti;
- b) le indicazioni riguardanti il mantenimento della varietà e il sistema di moltiplicazione applicato;
- c) la descrizione della varietà almeno sulla base delle caratteristiche e delle loro espressioni, conformemente alle disposizioni relative alle domande di concessione della privativa comunitaria per i ritrovati vegetali, qualora applicabili;
- d) le indicazioni, per quanto possibile, sugli elementi che differenziano la varietà dalle altre maggiormente somiglianti.

2. I fornitori la cui attività si limita alla sola distribuzione di materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali, prodotte da altri, sono esonerati dagli obblighi di cui alle lettere b) e d) del comma precedente.

Art. 6. Registrazione del fornitore

1. Il fornitore che intende essere registrato ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 151, deve presentare apposita domanda al servizio fitosanitario regionale competente per territorio dove ha la sede legale, secondo la procedura di cui all'art.

20 del decreto ministeriale 31 gennaio 1996, specificando le attività che si intra-prendono nell'ambito del presente decreto. Qualora la ditta rientri tra quelle tenute ad iscriversi al registro ufficiale dei produttori, a norma del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 536, può essere presentata un'unica domanda.

2. Qualora il fornitore abbia centri aziendali ubicati in regioni diverse da quella ove è situata la sede legale, deve inoltrare domanda di registrazione anche ai servizi fitosanitari regionali competenti per territorio. Nel caso che l'attività svolta in regione diversa da quella della sede legale non contempli un centro aziendale, ma solo campi di produzione o depositi, è sufficiente inviare ai servizi fitosanitari regionali competenti copia della domanda di registrazione nonché del certificato di iscrizione al registro ufficiale dei produttori, non appena acquisito.

Art. 7. Identificazione dei punti critici

1. Ai fini dell'identificazione dei punti critici di cui all'art. 6, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 151, i fornitori devono attenersi alle linee guida riportate nell'allegato III al presente decreto.

Art. 8. Idoneità dei laboratori

1. I titolari dei laboratori che intendono effettuare analisi per il controllo dello stato fitosanitario e di rispondenza varietale dei materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali devono presentare domanda al servizio fitosanitario regionale competente indicando i tipi di analisi e le specie vegetali su cui si intende operare.

2. I laboratori per poter ottenere il riconoscimento a svolgere analisi, ai sensi dell'art. 10, comma 5, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 151, devono possedere, almeno le apparecchiature necessarie allo svolgimento delle analisi per ogni gruppo di organismi nocivi secondo le metodologie in uso riconosciute scientificamente ed essere condotti da personale tecnico-scientifico qualificato.

3. I laboratori che intendono effettuare prove di rispondenza varietale devono disporre di attrezzature per la determinazione delle impronte genomiche o per la valutazione dei caratteri fenotipici; in quest'ultimo caso devono disporre anche di adeguati campi par-cellari.

4. Se il titolare di un laboratorio intende svolgere analisi diverse da quelle per cui è stato riconosciuto idoneo, deve acquisire specifico riconoscimento.

5. Il Servizio fitosanitario competente esamina le domande presentate dai laboratori e provvede all'eventuale riconoscimento d'idoneità, dandone comunicazione al Ministero delle politiche agricole e forestali.

Art. 9. Documento di commercializzazione

1. Le etichette o i documenti rilasciate dal fornitore ai sensi dell'art. 7, comma 2, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 151, devono essere di materiale adatto, non essere mai stati utilizzati in precedenza, stampati almeno in italiano e devono contenere le seguenti diciture:

- a) indicazione "qualità CE";
- b) indicazione "Italia" oppure "I";
- c) indicazione del servizio fitosanitario regionale competente;
- d) numero di registrazione del fornitore;
- e) numero di serie, di settimana o di lotto;
- f) denominazione botanica;
- g) denominazione varietale, se del caso; nel caso di portinnesti: denominazione varietale o sua designazione;
- h) denominazione del gruppo di piante, se del caso;
- i) quantitativo;
- j) nel caso di importazioni da paesi terzi, il nome del paese di produzione.

3. Qualora il materiale sia scortato da passaporto delle piante quest'ultimo può costituire, se il fornitore lo desidera, l'etichetta o il documento di commercializzazione. Vanno tuttavia fornite l'indicazione "qualità CE" e, se del caso, il riferimento alla denominazione varietale, al portinnesto o al gruppo di piante. Nel caso di importazione da paesi terzi, ai sensi dell'art. 9, comma 2, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 151, va indicato anche il nome del paese di produzione. Tale informazione può figurare sullo stesso documento che contiene il passaporto delle piante ma deve essere chiaramente distinta.

4. I fornitori che importano materiali di moltiplicazione da paesi terzi, ai sensi dell'art. 9, comma 2, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 151, al fine di assicurare che i materiali presentino garanzie equivalenti, devono produrre apposita dichiarazione sotto la propria responsabilità a norma della legge n. 15 del 1968 e successive modifiche.

5. Nel caso di commercializzazione di materiali di moltiplicazione rivolta a persone non impegnate professionalmente nella produzione o nella vendita delle piante ornamentali o dei materiali di moltiplicazione, i requisiti relativi all'etichettatura possono essere circoscritti alla denominazione botanica, al nome comune o alla varietà qualora esistente.

Art. 10. Norme transitorie

1. I fornitori già registrati ai sensi del decreto 31 gennaio 1996 sono considerati registrati ai sensi dell'art. 7 del presente decreto a condizione che specifichino le attività che intraprendono nell'ambito del presente decreto, tramite comunicazione scritta ai servizi fitosanitari competenti, impegnandosi ad adempiere agli obblighi conseguenti.

Art. 11. Abrogazioni

1. Il decreto 14 aprile 1997 e' abrogato.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI Comunicato di rettifica relativo al decreto 9 agosto 2000, recante: « Recepimento delle direttive della Commissione n. 99/66/CE, n. 99/67/CE, n. 99/68/CE e n. 99/69/CE del 28 giugno 1999, relative alle norme tecniche sulla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali, in applicazione del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 151.»

Al decreto citato in epigrafe, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* – serie generale – n. 261 dell'8 novembre 2000, alla pag. 58, seconda colonna, dopo gli estremi di registrazione alla Corte dei conti, si intendono pubblicati i seguenti allegati:

ALLEGATO I Requisiti per la commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali

LISTA DEGLI ORGANISMI NOCIVI E DELLE MALATTIE SPECIFICI CHE INTERESSANO LA QUALITÀ

Generi o specie	Organismi nocivi e malattie specifici
<i>Begonia x hiemalis</i> Fotsch	<p>Insetti, acari e nematodi, in tutte le fasi del loro sviluppo - Aleurodidae in particolare <i>Bemisia tabaci</i> - <i>Aphelenchoides</i> spp. - <i>Ditylenchus destructor</i> - <i>Meloidogyne</i> spp. - <i>Myzus ornatus</i> - <i>Otiorrhynchus sulcatus</i> - <i>Sciara</i> –</p> <p>Thysanoptera in particolare <i>Frankliniella occidentalis</i></p> <p>Batteri - <i>Erwinia chrysanthemi</i> - <i>Rhodococcus fascians</i> - <i>Xanthomonas campestris</i> pv. <i>begoniae</i></p> <p>Funghi - Oidio - Agenti di marciume (<i>Phytophthora</i> spp., <i>Pythium</i> spp. e <i>Rhizoctonia</i> spp.)</p> <p>Virus ed organismi patogeni virus-simili ed in particolare - Leafcurl disease - Tospoviruses (Tomato spotted wilt virus, Impatiens necrotic spot virus)</p>

Generi o specie	Organismi nocivi e malattie specifici
- Citrus	<p>Insetti, acari e nematodi, in tutte le fasi del loro sviluppo - <i>Aleurothrixus floccosus</i> (Maskell) - <i>Meloidogyne</i> spp. - <i>Parabemisia myricae</i> (Kuwana) - <i>Tylenchulus semipenetrans</i> Funghi - <i>Phytophthora</i> spp.</p> <p>Virus ed organismi patogeni virus-simili ed in particolare - Viroidi come: exocortis, cachexia-xyloporosis - Malattie che, sulle giovani foglie, inducono sintomi tipo psorosi come: psorosis, ring spot, cristacortis, impietratura, concave gum - Infectious variegation - Citrus leaf rugose</p>

<p>- <i>Dendranthema x Grandiflorum</i> (Ramat.) kitam.</p>	<p>Insetti, acari e nematodi, in tutte le fasi del loro sviluppo - Agromyzidae - Aleurodidae in particolare <i>Bemisia tabaci</i> - <i>Aphelencoides</i> spp.</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Diarthronomia chrysanthemi</i> - <p>Lepidoptera in particolare <i>Cacoecimorpha pronubana</i>, <i>Epichoristodes acerbella</i> - Thysanoptera in particolare <i>Frankliniella occidentalis</i></p> <p>Batteri - <i>Agrobacterium tumefaciens</i> - <i>Erwinia chrysanthemi</i></p> <p>Funghi - <i>Fusarium oxisporum</i> sp. <i>chrysanthemi</i> - <i>Puccinia chrysanthemi</i> - <i>Pythium</i> spp. - <i>Rhizoctonia solani</i> - <i>Verticillium</i> spp.</p> <p>Virus ed organismi patogeni virus-simili ed in particolare - Chrysanthemum B mosaic virus - Tomato aspermy cucumovirus</p>
---	---

Generi o specie	Organismi nocivi e malattie specifici
<p>- <i>Dianthus caryophyllus</i> L. e ibridi</p>	<p>Insetti, acari e nematodi, in tutte le fasi del loro Sviluppo - Agromyzidae - Aleurodidae in particolare <i>Bemisia tabaci</i> - Thysanoptera in particolare <i>Frankliniella occidentalis</i> - Lepidoptera in particolare <i>Cacoecimorpha pronubana</i>, <i>Epichoristodes acerbella</i></p> <p>Funghi - <i>Alternaria dianthi</i> - <i>Alternaria dianthicola</i> - <i>Fusarium oxisporum</i> f. sp. <i>dianthi</i> - <i>Mycosphaerella dianthi</i> - <i>Phytophthora nicotiana</i> sp. <i>parasitica</i> - <i>Rhizoctonia solani</i> - Agenti di marciume: <i>Fusarium</i> spp. e <i>Pythium</i> spp.</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Uromyces dianthi</i> <p>Virus ed organismi patogeni virus-simili ed in particolare - Carnation, etched ring caulimovirus - Carnation, mottle carmovirus - Carnation necrotic fleck closterovirus - Tospoviruses (Tomato spotted wilt virus, Impatiens necrotic spot virus)</p>

Generi o specie	Organismi nocivi e malattie specifici
<p>- <i>Euphorbia pulcherrima</i> (Willd. ex Klotzsch)</p>	<p>Insetti, acari e nematodi, in tutte le fasi del loro sviluppo - Aleurodidae in particolare <i>Bemisia tabaci</i> Batteri - <i>Erwinia chrysanthemi</i></p> <p>Funghi - <i>Fusarium</i> spp.</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Pythium ultimum</i> - <i>Phytophthora</i> spp. - <i>Rhizoctonia solani</i> - <i>Thielaviopsis basicola</i> <p>Virus ed organismi patogeni virus-simili ed in particolare - Tospoviruses (Tomato spotted wilt virus, Impatiens necrotic spot virus)</p>

- Gerbera L.	<p>Insetti, acari e nematodi, in tutte le fasi del loro sviluppo - Agromyzidae - Aleurodidae in particolare <i>Bemisia tabaci</i> - <i>Aphelenchoides</i> spp.-<i>Lepidoptera</i> - <i>Meloidogyne</i> - Thysanoptera in particolare <i>Frankliniella occidentalis</i></p> <p>Funghi - <i>Fusarium</i> spp. - <i>Phytophthora cryptogea</i> - Oidio - <i>Rhizoctonia solani</i> - <i>Verticillium</i> spp.</p> <p>Virus ed organismi patogeni virus-simili ed in particolare - Tospoviruses (Tomato spotted wilt virus, Impatiens necrotic spot virus)</p>
--------------	---

Generi o specie	Organismi nocivi e malattie specifici
- Gladiolus L.	<p>Insetti, acari e nematodi, in tutte le fasi del loro sviluppo - <i>Ditylenchus dipsaci</i> - Thysanoptera in particolare <i>Frankliniella occidentalis</i> Batteri - <i>Pseudomonas marginata</i> - <i>Rhodococcus fascians</i></p> <p>Funghi - <i>Botrytis gladiolorum</i> - <i>Curvularia trifolii</i> - <i>Fusarium oxisporum</i> sp. <i>gladioli</i> - <i>Penicillium gladioli</i> - <i>Sclerotinia</i> spp. - <i>Septoria gladioli</i> - <i>Urocystis gladiolicola</i> - <i>Uromyces trasversalis</i></p> <p>Virus ed organismi patogeni virus-simili ed in particolare - Aster yellow mycoplasma - Corky pit agent - Cucumber mosaic virus - Gladiolus ringspot virus (syn. Narcissus latent virus) - Tobacco rattle virus Altri organismi nocivi - <i>Cyperus esculentus</i></p>

Generi o specie	Organismi nocivi e malattie specifici
- Lilium L.	<p>Insetti, acari e nematodi, in tutte le fasi del loro sviluppo - <i>Aphelenchoides</i> spp. - <i>Rhizoglyphus</i> spp.- <i>Pratylenchus penetrans</i> - <i>Rotylenchus robustus</i> Thysanoptera in particolare <i>Frankliniella occidentalis</i> Batteri - <i>Erwinia carotovora</i> subsp. <i>carotovora</i> - <i>Rhodococcus fascians</i></p> <p>Funghi - <i>Cylindrocarpon destructans</i> - <i>Fusarium oxisporum</i> f. sp. <i>lilii</i> - <i>Pythium</i> spp. - <i>Rhizoctonia</i> spp. - <i>Rhizopus</i> spp. - <i>Sclerotium</i> spp.</p> <p>Virus ed organismi patogeni virus-simili ed in particolare - Cucumber mosaic virus - Lily symptomless virus - Lily virus x - Tabacco rattle virus - Tulip breaking virus Altri organismi dannosi - <i>Cyperus esculentus</i></p>

Generi o specie	Organismi nocivi e malattie specifici
- Malus Miller	<p>Insetti, acari e nematodi, in tutte le fasi del loro sviluppo - <i>Anarsia lineatella</i> - <i>Eriosoma lanigerum</i> - Cocciniglie, in particolare: <i>Epidiaspis leperii</i>, <i>Pseudaulacaspis pentagona</i>, <i>Quadraspidiotus perniciosus</i></p> <p>Batteri - <i>Agrobacterium tumefaciens</i> - <i>Pseudomonas syringae</i> p.v. <i>Syringae</i></p> <p>Funghi - <i>Armillariella mellea</i> - <i>Chondrostereum purpureum</i> - <i>Nectria galligena</i> - <i>Phytophthora cactorum</i> - <i>Rosellinia necatrix</i> - <i>Venturia</i> spp. - <i>Verticillium</i> spp.</p> <p>Virus ed organismi patogeni virus-simili Tutti</p>

Generi o specie	Organismi nocivi e malattie specifici
- Narcissus L.	<p>Insetti, acari e nematodi, in tutte le fasi del loro sviluppo - <i>Aphelenchoides subtenuis</i> - <i>Ditylenchus destructor</i> - <i>Eumerus</i> spp. - <i>Merodon equestris</i> - <i>Pratylenchus penetrans</i> - Rhizoglyphidae - Tarsonemidae</p> <p>Funghi - <i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>narcissi</i> - <i>Sclerotinia</i> spp. <i>Sclerotium bulborum</i></p> <p>Virus ed organismi patogeni virus-simili ed in particolare - Tabacco rattle virus - Narcissus white streak agent - Narcissus yellow stripe virus</p> <p>Altri organismi dannosi - <i>Cyperus esculentus</i></p>

Generi o specie	Organismi nocivi e malattie specifici
- Pelargonium L.	<p>Insetti, acari e nematodi, in tutte le fasi del loro sviluppo - Aleurodidae in particolare <i>Bemisia tabaci</i> - Lepidoptera - Thysanoptera in particolare <i>Frankliniella occidentalis</i> Batteri - <i>Rhodococcus fascians</i> - <i>Xanthomonas campestris</i> p.v. <i>pelargonii</i></p> <p>Funghi - <i>Puccinia pelargonii zonalis</i> - Agenti di marciume (<i>Botrytis</i> spp., <i>Pythium</i> spp.) - <i>Verticillium</i> spp.</p> <p>Virus ed organismi patogeni virus-simili ed in particolare - Pelargonium flower break carmovirus - Pelargonium leaf curl tombusvirus - Pelargonium line pattern virus - Tospoviruses (Tomato spotted wilt virus, Impatiens necrotic spot virus)</p>

- Phoenix	<p>Insetti, acari e nematodi, in tutte le fasi del loro sviluppo - Thysanoptera</p> <p>Funghi - <i>Exosporium palmivorum</i> - <i>Gliocladium wermoeseni</i> - <i>Graphiola phoenicis</i> - <i>Pestalozzia Phoenicis</i> - <i>Pythium</i> spp.</p> <p>Virus ed organismi patogeni virus-simili - Tutti</p>
-----------	---

Generi o specie	Organismi nocivi e malattie specifici
- Pinus nigra	Insetti, acari e nematodi, in tutte le fasi del loro sviluppo - <i>Blastophaga</i> spp. - <i>Rhyacionia buoliana</i> F Funghi - <i>Lophodermium seeditiosum</i> Virus ed organismi patogeni virus-simili Tutti

- Prunus L.	Insetti, acari e nematodi, in tutte le fasi del loro sviluppo - <i>Capnodis tenebrionis</i> - <i>Meloidogyne</i> spp. Cocciniglie, in particolare: <i>Epidiaspis leperii</i> , <i>Pseudaulacaspis pentagona</i> , <i>Quadraspidiotus perniciosus</i> Batteri - <i>Agrobacterium tumefaciens</i> - <i>Pseudomonas syringae</i> p.v. <i>mors prunorum</i> - <i>Pseudomonas syringae</i> p.v. <i>syringae</i> Funghi - <i>Armillariella mellea</i> - <i>Chondrostereum purpureum</i> - <i>Nectria galligena</i> - <i>Rosellinia necatrix</i> - <i>Taphrina deformans</i> - <i>Verticillium</i> spp. Virus ed organismi patogeni virus-simili ed in particolare - Prune dwarf virus - Prunus necrotic ringspot virus
-------------	--

Generi o specie	Organismi nocivi e malattie specifici
- Pyrus L.	Insetti, acari e nematodi, in tutte le fasi del loro sviluppo - <i>Anarsia lineatella</i> - <i>Eriosoma lanigerum</i> - Cocciniglie, in particolare: <i>Epidiaspis leperii</i> , <i>Pseudaulacaspis pentagona</i> , <i>Quadraspidiotus perniciosus</i> Batteri - <i>Agrobacterium tumefaciens</i> - <i>Pseudomonas syringae</i> p.v. <i>syringae</i> Funghi - <i>Armillariella mellea</i> - <i>Chondrostereum purpureum</i> - <i>Nectria galligena</i> - <i>Phytophthora</i> spp. - <i>Rosellinia necatrix</i> - <i>Verticillium</i> spp. Virus ed organismi patogeni virus-simili Tutti

- Rosa	Insetti, acari e nematodi, in tutte le fasi del loro sviluppo - Lepidoptera in particolare <i>Epichoristodes acerbella</i> , <i>Cacoecimorpha pronubana</i> - <i>Meloidogyne</i> spp. - <i>Pratylenchus</i> spp. - <i>Tetranychus urticae</i> Batteri - <i>Agrobacterium tumefaciens</i> Funghi - <i>Chondrostereum purpureum</i> - <i>Coniothyrium</i> spp. - <i>Diplocarpon rosae</i> - <i>Peronospora sparsa</i> - <i>Phragmidium</i> spp. - <i>Rosellinia necatrix</i> - <i>Sphaeroteca pannosa</i> - <i>Verticillium</i> spp. Virus ed organismi patogeni virus-simili ed in particolare - Apple mosaic virus - Arabis mosaic nepovirus - Prunus necrotic ringspot virus
--------	--

ALLEGATO II PARTE A

DOMANDA PER L'ISCRIZIONE DI UNA VARIETA' AL REGISTRO NAZIONALE (Art. 10 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 535)

(Riservato all'Ufficio) Data della domanda Numero della domanda	Al Ministero Risorse Agricole, Alimentari e Forestali D. G. Politiche Agricole e Agroindustriali Nazionali Ufficio III Produzioni Vegetali Via XX settembre 20 00178 ROMA
---	--

1. a) Richiedente:

Cognome o ragione sociale .

Nome Partita I.V.A.

Data di nascita Sesso Comune di nascita

DOMICILIO O SEDE LEGALE: via n. civico

c.a.p. comune prov.

tel. cellulare FAX

RAPPRESENTANTE LEGALE: cognome e nome

.....

codice fiscale

b) Costitutore (se differente dal richiedente):

Cognome o ragione sociale .

Nome Partita I.V.A.

Data di nascita Sesso Comune di nascita

DOMICILIO O SEDE LEGALE: via n. civico

c.a.p. comune prov.

tel. cellulare FAX

RAPPRESENTANTE LEGALE: cognome e nome

codice fiscale

2. Taxon botanico: nome latino del genere, specie o sub-specie cui la varietà appartiene e nome comune

3. a) Denominazione proposta (nel caso in cui la varietà sia brevettata o in corso di brevettazione riportare la medesima denominazione):

b) Eventuale denominazione o marchio utilizzato a fini commerciali:

.....

4. Origine e conservazione della varietà

a) Origine e sistema di ottenimento:.....

b) Metodo di conservazione in purezza:.....

.....

5.a) Dati relativi all'iscrizione ad altro registro nazionale comunitario delle varietà (estremi della domanda presentata o della avvenuta iscrizione)

b) Dati relativi alla protezione con brevetto N.V. (Novità Vegetale) (estremi della domanda presentata o del titolo rilasciato):

c) Dati relativi alla iscrizione o alla protezione in un Paese terzo:

6. Informazioni sugli Organismi Geneticamente Modificati:

La varietà rappresenta un organismo geneticamente modificato ai sensi del Decreto Legislativo 3 marzo 1993, n. 91 ? SI .__ NO .__ Se SI indicare gli estremi della notifica o dell'autorizzazione.....

7. Informazioni sulle varietà essenzialmente derivate:

La varietà è essenzialmente derivata (*) ai sensi dell'articolo 13, comma 5 del Regolamento del Consiglio n. 2100/94 del 27 luglio 1994 ? SI .__ NO .__ Se SI indicare la varietà iniziale.....

(*) Una varietà si considera essenzialmente derivata quando:

a) è derivata prevalentemente da una varietà iniziale o da una varietà che è essa stessa derivata prevalentemente da una varietà iniziale, b) è distinta dalla varietà iniziale e c) fatta eccezione per le differenze risultanti dalla derivazione, è essenzialmente conforme alla varietà iniziale nell'espressione dei caratteri risultanti dal genotipo o dalla combinazione di genotipi della varietà iniziale.

8. Varietà simili:

denominazione	elementi di differenziazione
.....
.....
.....

9. Dichiarazione:

Si dichiara che la descrizione della varietà è stata effettuata su materiale sano.

Lì ,

Firma

PARTE B

D I C H I A R A Z I O N E (Art. 10, comma 2, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 535) Il

sottoscritto..... in qualità di richiedente l'iscrizione al

Registro delle Varietà della varietà di (indicare la specie)

..... denominata

D I C H I A R A

che la conservazione in purezza della varietà di cui sopra è effettuata da (indicare il responsabile anche se diverso dal richiedente) presso l'azienda

sita in

Lì ,

IL RESPONSABILE (*)

IL RICHIEDENTE

.....

----- (*) solo nel caso in cui sia diverso dal richiedente.

ALLEGATO III PROTOCOLLO TECNICO PER L'INDIVIDUAZIONE DEI PUNTI CRITICI DEL PROCESSO PRODUTTIVO DELLA PRODUZIONE DEI MATERIALI DI MOLTIPLICAZIONE DELLE PIANTE ORNAMENTALI E DELLE PIANTE ORNAMENTALI

PUNTI CRITICI DEL PROCESSO	OBBLIGHI CORRISPONDENTI DEL FORNITORE
MATERIALI DI MOLTIPLICAZIONE INIZIALI CONTENITORI SUBSTRATI COLTURALI	<p>I materiali utilizzati per iniziare il processo produttivo devono soddisfare i seguenti requisiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - essere rispondenti alle caratteristiche della varietà così come previsto dal presente decreto, - in caso di approvvigionamento presso terzi, il materiale deve provenire da fornitori accreditati e la relativa documentazione di commercializzazione deve essere conservata, - - in caso di autoproduzione il materiale deve provenire da piante madri (o portaseme) ben identificate (contrassegnate) e sottoposte a regolari controlli atti a garantirne l'identità varietale e lo stato sanitario. <p>Impiegare contenitori nuovi o sterilizzati. Utilizzare substrato di coltura vergine o adeguatamente disinfestato. In caso di semina o trapianto in pieno campo seguire le norme di buona pratica agronomica, in particolare per quanto riguarda l'idoneità del terreno per la specie coltivata, il rispetto di una corretta rotazione e l'assenza degli organismi nocivi. (Allegato II e Dir. 77/93)</p>
COLTIVAZIONE STRUTTURE MODALITÀ	<p>Disporre di un ambiente tale da permettere la facile identificazione ed ispezione del materiale. Per la coltivazione in ambiente protetto le strutture devono essere idonee al corretto sviluppo delle specie da coltivare e, quando necessario, dotate di rete antinsetto.</p> <p>Disporre di un ambiente per la disinfezione dei contenitori ed essere dotato di apposita area od eventuale attrezzatura per la distruzione del materiale inidoneo.</p> <p>Le singole partite di materiali devono essere mantenute separate in base alla loro identità ed alla loro origine.</p>

PUNTI CRITICI DEL PROCESSO	OBBLIGHI CORRISPONDENTI DEL FORNITORE
IRRIGAZIONE CONCIMAZIONI DISERBO DIFESA ISPEZIONI CAMPIONAMENTO	<p>Disporre, se necessario, di adeguato impianto di irrigazione.</p> <p>Impiegare acqua di idonea qualità, controllata o trattata in modo tale da escludere ogni possibilità di contaminazione da parte di organismi nocivi.</p> <p>Effettuare idonee concimazioni in funzione delle specie e dello stadio di accrescimento.</p> <p>Effettuare un diserbo regolare e razionale.</p> <p>Attuare un adeguato piano di difesa per prevenire o controllare la presenza degli organismi nocivi.</p> <p>Ispezionare periodicamente ogni partita a scopo</p>

	<p>fitosanitario ed agronomico.</p> <p>La presenza, accertata o sospetta di organismi nocivi di quarantena va segnalata immediatamente al Servizio Fitosanitario Regionale.</p> <p>Qualora si renda necessario il prelievo di campioni esso deve essere effettuato da persone competenti, in modo tecnicamente corretto e statisticamente attendibile, in funzione del tipo di analisi da effettuare.</p>
--	---

PUNTI CRITICI DEL PROCESSO	OBBLIGHI CORRISPONDENTI DEL FORNITORE
IGIENE	<p>Le strutture e le attrezzature impiegate devono essere tali da non costituire sorgente di inoculo di organismi nocivi, pertanto devono essere facilmente ispezionabili e periodicamente pulite e disinfestate.</p> <p>Volgere particolare cura all'igiene degli ambienti di coltivazione, in particolare tutti i residui vegetali derivati dalle diverse operazioni colturali, qualora possano rappresentare un rischio fitosanitario, devono essere rimossi al più presto dagli ambienti in cui avvengono la semina, l'allevamento, la coltivazione delle piante madri, la radicazione delle talee, la frigoconservazione e dal magazzino in cui vengono comunque manipolate le piante o parti di esse.</p> <p>Gli ambienti di coltivazione protetta devono essere mantenuti liberi da vegetazione infestante all'interno ed all'esterno fino ad una distanza di m 2.</p> <p>In caso di coltivazione in contenitori essi devono essere tenuti adeguatamente isolati dal suolo.</p> <p>I materiali non idonei devono essere distrutti, evitando ogni rischi di contaminazione.</p>
COMMERCIALIZZAZIONE VERIFICHE LOCALI IMBALLAGGI MEZZI DI TRASPORTO	<p>Immediatamente prima di apporre il documento di commercializzazione ogni partita deve essere controllata al fine di verificarne la sua corrispondenza ai requisiti richiesti.</p> <p>Disporre di locali idonei per la conservazione e la manipolazione dei materiali pronti per la commercializzazione e in modo da garantire l'individuazione delle singole partite.</p> <p>I materiali utilizzati per il confezionamento devono essere tali da non comportare rischi fitosanitari ed idonei ad assicurare la corretta conservazione dei vegetali durante l'immagazzinamento ed il trasporto.</p> <p>I mezzi di trasporto devono garantire che i materiali commercializzati non siano soggetti a stress termici o idrici, né esposti a rischi di contaminazione degli organismi nocivi. Devono inoltre essere regolarmente puliti e disinfestati.</p>

PUNTI CRITICI DEL PROCESSO	OBBLIGHI CORRISPONDENTI DEL FORNITORE
REGISTRAZIONI	Oltre alla registrazione dei dati identificativi dei lotti venduti od acquistati occorre registrare, per ogni lotto, le principali misure di controllo e di verifica attuale per i punti critici al fine di garantire la qualità dei materiali prodotti.